

Statuto Associazione Sante Malatesta

a favore di studenti universitari stranieri, provenienti da paesi in difficoltà

Denominazione - Scopi - Sede

Art. 1

L'Associazione "Sante Malatesta Organizzazione di Volontariato OdV" (di seguito Associazione) è stata costituita il 17.12.1999 su iniziativa della Parrocchia Universitaria di San Frediano unitamente al Servizio Cultura e Università della Diocesi di Pisa ed alla Caritas Diocesana.

L'indicazione di Organizzazione di Volontariato e l'acronimo OdV potranno essere utilizzati ed inseriti nella denominazione, in via automatica, e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche, di seguito indicato anche - per brevità - CTS), dal codice civile e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria.

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione ed all'attività dell'Associazione.

Art. 2

L'Associazione non ha fini di lucro, ma solidaristici e si propone di fornire sostegno, anche finanziario, agli studenti stranieri, iscritti alle istituzioni universitarie pisane, provenienti dai Paesi in difficoltà, al fine di favorire il loro inserimento nella vita universitaria e cittadina, riducendo, o eliminando, i momenti di disorientamento e di difficoltà della loro integrazione socio-economica-culturale.

L'Associazione persegue i propri fini mediante l'erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, quali gli studenti stranieri di cui in epigrafe, il sostegno alla formazione universitaria e post universitaria, l'accoglienza finalizzata all'inserimento degli studenti stranieri nell'ambito sociale ed universitario, la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociale e politici, la promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco; in particolare, l'Associazione si propone lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) istituzione di un "Centro di Ascolto" per recepire le istanze dei soggetti sopra indicati;
- b) concertazione con gli Enti pubblici e privati presenti nella regione Toscana e nel territorio nazionale, al fine di supportare i soggetti medesimi in ordine a:
 - formalità di iscrizione a Corsi di Studio e/o Corsi di Specializzazione o Perfezionamento dell'Università di Pisa, della Scuola Normale Superiore, della Scuola Superiore di studi e perfezionamento Sant'Anna e di altre Istituzioni;
 - perfezionamento dei requisiti richiesti;
 - accertamento della preparazione culturale globale e/o settoriale;
 - accesso e mantenimento dei servizi erogati dall'Azienda per il diritto allo studio universitario o da qualsiasi altra istituzione competente;
- c) istituzione di figure d'appoggio per le problematiche connesse alla vita didattica universitaria nonché all'orientamento verso i percorsi didattici più idonei per i soggetti in difficoltà (tutor, mediatore culturale, e/o altre figure, etc.);
- d) consulenza nell'espletamento delle procedure amministrative anche mediante l'applicazione della normativa in materia di semplificazione degli atti e documenti richiesti;

e) stipula di convenzioni o accordi di collaborazione con Enti o soggetti privati per fornire adeguate risposte a problemi logistici e sociali;

f) formazione e aggiornamento professionale dei volontari addetti al "Centro di Ascolto";

g) promozione di forme associative da parte dei soggetti sopra indicati, al fine di agevolare l'organizzazione di attività socio-culturali e di studio ed il relativo accesso ai fondi finanziari previsti dalle varie Istituzioni pubbliche e private, che operano a favore degli studenti universitari;

h) promozione di sezioni o gruppi studenteschi universitari per ricercare ed attivare iniziative di carattere socio-culturale e di studio nonché finanziario per attuare quanto sopra previsto;

i) ricerca e segnalazioni di possibilità di prestazioni lavorative retribuite presso Enti pubblici o soggetti privati, quale forma di sostegno finanziario e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

j) documentazione quanti/qualitativa e pubblicizzazione esterna dei sostegni e servizi offerti dall'Associazione.

In via esclusivamente secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale; tali "attività diverse" devono essere deliberate e determinate dal Consiglio Direttivo e svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

Art. 3

L'Associazione, la cui durata è illimitata, offre il suo aiuto a tutti gli studenti stranieri di cui all'art. 2, senza discriminazione politica, di sesso, etnia, lingua, cultura, religione, ceto sociale.

Art. 4

L'Associazione pone la sua sede legale presso i locali messi a disposizione dalla Parrocchia Universitaria di San Frediano, Piazza San Frediano 5, in Pisa.

Art. 5

L'Associazione, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, opera ricercando la collaborazione di soggetti pubblici e privati, nonché di qualsiasi altra realtà singola o organizzata che possa contribuire fattivamente al raggiungimento delle finalità statutarie.

Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 6

Il Patrimonio è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

b) da eventuali disponibilità finanziarie accumulate nel tempo;

Le Entrate dell'Associazione sono costituite;

a) dalle quote sociali;

b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;

c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti;

d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di cui all'Art. 2 e per il perseguimento degli scopi statutari.

Art. 7

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio dell'esercizio precedente ai sensi dell'art. 13 Codice del Terzo Settore. Il Consiglio redigerà, unitamente al bilancio, la Relazione di Missione ed il bilancio previsionale dell'esercizio in corso.

Tali documenti saranno approvati dall'Assemblea entro il mese di giugno di ogni anno.

In caso di superamento delle soglie dettate dall'art. 14 del C.T.S. o comunque dalla legge, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore il Bilancio sociale.

È vietata la distribuzione a qualsiasi titolo, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale.

Associati e volontari esterni

Art. 8

Possono essere soci le persone fisiche e gli enti che condividono le finalità dell'Associazione, dandone atto nella domanda di ammissione. La domanda di ammissione è sottoposta al Consiglio Direttivo, che può non accettarla, dandone motivata comunicazione al soggetto richiedente, solo nel caso, per le persone fisiche, che queste manifestino o abbiano manifestato idee o tenuto comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione; per le associazioni ed enti, nel caso che le finalità statutarie dei medesimi risultino incompatibili con quelle dell'Associazione. Contro la decisione del Consiglio è ammesso, da parte del soggetto richiedente, il ricorso al Collegio dei Probiviri. Il nuovo socio versa, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che è annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Gli associati che non avranno provveduto al versamento della quota associativa entro il 30 Giugno saranno considerati dimissionari.

I soci godono dell'elettorato attivo e passivo ed hanno diritto di voto decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli associati.

I soci che prestano la loro opera come volontari presso l'Associazione vengono assicurati secondo quanto previsto dall'art. 18 CTS.

Gli studenti universitari che desiderano prestare la propria opera come volontari presso l'Associazione debbono presentare domanda di iscrizione. Essi hanno facoltà di richiedere l'esenzione dal pagamento della quota sociale per l'anno solare in corso all'atto della presentazione della domanda di ammissione. La qualifica di socio è incompatibile con quella di studente assistito a qualsiasi titolo dall'Associazione.

Le attività prestate dai soci in nome e per conto dell'Associazione sono a titolo gratuito.

L'Associazione può rimborsare ai soci le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, dietro presentazione dei relativi documenti di spesa, entro i limiti stabiliti dall'Assemblea.

Ogni socio può richiedere al Presidente del Consiglio Direttivo di esaminare i libri sociali senza arrecare pregiudizio all'associazione o comunque senza rendere difficoltosa la gestione dell'attività associativa.

La qualifica di associati si perde per: dimissioni, rinuncia, morosità (dichiarata dal Consiglio), indegnità (sancita dall'Assemblea). Per morosità si intende l'accertata omissione del versamento della quota associativa annua.

Art. 9

Possono contribuire alle attività dell'associazione, senza esserne soci, persone che ne condividano gli obiettivi ed i principi fondanti, quali tirocinanti e volontari civili, che si impegnano ad operare volontariamente e gratuitamente. Non pagano la quota associativa e non hanno alcuno dei diritti di cui godono i soci. Sono assicurati a cura e spese dell'associazione.

Giuliano Lombardi



Organi sociali e loro attribuzioni

Art. 10

Sono Organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori, l'Organo di controllo, il Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea dei soci elegge i membri degli altri Organi dell'Associazione fra i propri associati.

Nessun compenso è dovuto ai membri degli organi dell'Associazione, fatta eccezione per l'Organo di controllo.

Assemblea

Art. 11

L'Assemblea è convocata, per scritto o per e-mail, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo (purché in Italia) dal Presidente o, in caso di impedimento o di assenza, dal Vicepresidente almeno una volta l'anno per l'approvazione dei Bilanci (preventivo e consuntivo) e del Programma annuale di attività.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

(i) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione deve ritenersi svolta nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea:

- 1) elegge i componenti degli altri Organi sociali,
- 2) approva il bilancio consuntivo e di previsione,
- 3) delibera sul Programma annuale di attività,
- 4) approva il Regolamento interno all'Associazione,
- 5) delibera sugli indirizzi generali dell'attività e sulle direttive al Consiglio,
- 6) delibera sulle modifiche dello Statuto (art. 20) e sullo scioglimento dell'Associazione (art. 21),
- 7) revoca il Presidente,
- 8) su proposta del Consiglio, autorizza il Presidente alla stipula di atti e contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione,
- 9) delibera sull'espulsione dei soci per indegnità ex art. 9,
- 10) decide su quant'altro ad essa demandato per legge e statuto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vicepresidente o altra persona all'uopo nominata in caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente.

L'assemblea nomina di volta in volta il proprio Segretario.

Art. 12

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea, nonché di altri organi sociali saranno assunte con voto palese.

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati ed in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti; ove non sia disposto diversamente nel presente Statuto, le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti.

Dell'Assemblea si redige un processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati. Ciascun socio partecipante all'Assemblea può essere delegato a rappresentare un massimo di tre cinque soci impossibilitati a partecipare. Le deleghe debbono risultare da atto scritto e non possono essere attribuite a membri del Consiglio Direttivo. Nel processo verbale dell'Assemblea si dà atto del numero dei soci presenti, sia in proprio che per delega. Hanno diritto di intervenire, con voto, tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno solare in corso, anche nella forma della delega di pagamento conferita all'Amministrazione universitaria.

Consiglio direttivo

Art. 14

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri da 3 (tre) a 7 (sette) e dura in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Vicepresidente e un Segretario.

In caso di dimissioni, decesso o grave impedimento di un membro del Consiglio diverso dal Presidente, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida all'Assemblea; il membro "cooptato" decade, in assenza di convalida, decorsi 90 giorni dalla nomina.

In caso di dimissioni, decesso o grave impedimento del Presidente, questi sarà eletto tra i Soci in un'Assemblea appositamente convocata.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo è convocato, per scritto o per e-mail, dal Presidente almeno due volte l'anno, con un preavviso di almeno 5 giorni. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato quando ne è fatta motivata richiesta scritta da parte di almeno due membri dello stesso.

Le sedute, presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente (in caso di assenza o impedimento del Presidente), sono valide con la presenza della effettiva maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni sono approvate con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede; delle sedute del Consiglio Direttivo si redige un processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere dislocati anche in luoghi diversi, dovendosi comunque ritenere svolta la riunione nel luogo di presenza del Presidente e del Segretario, purché si tratti di luoghi collegati in via audio e video, siano osservati il metodo della collegialità ed il criterio della parità di trattamento e purché sia consentito: i) al Presidente: di accertare l'identità personale e la legittimazione di ciascun intervenuto; di regolare lo svolgimento della riunione; di constatare e proclamare i risultati della votazione; ii) al Segretario: di apprendere senza difficoltà e documentare senza incertezze gli accadimenti ed i deliberati della riunione; iii) ai componenti del Consiglio Direttivo: di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla simultanea votazione su ciascuno degli argomenti proposti, nonché di produrre documenti.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione, nei limiti degli indirizzi generali dell'attività e delle direttive, nonché del Programma annuale di attività, stabiliti dall'Assemblea. Esso redige lo schema

di bilancio preventivo e consuntivo, unitamente alla Relazione di missione, nonché lo schema del Regolamento interno all'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Si auspica che nel Consiglio Direttivo sia eletto/a almeno un/una rappresentante del Centro di Ascolto; in caso ciò non avvenga, nella prima riunione di ogni anno il Presidente, sentiti i soci che prestano la propria opera presso il Centro di ascolto, individua il rappresentante di tali soci che invita a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può affidare la gestione della Tesoreria dell'Associazione ad idoneo professionista.

Presidente

Art. 17

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di comprovata urgenza il Presidente esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Presidente può invitare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio soggetti pertinenti agli argomenti in discussione dandone preventiva comunicazione nell'avviso di convocazione.

Organo di controllo

Art. 18

In caso di superamento dei limiti dimensionali sanciti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore, o comunque in ogni caso in cui la legge lo preveda, l'assemblea nomina un organo di controllo, anche monocratico, che vigili sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Si applicano gli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo Settore.

Collegio dei probiviri - Controversie

Art. 19

Tutte le controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi e relative alle decisioni di rifiuto all'ammissione di nuovi soci adottate dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 8 del presente statuto, sono devolute, per i casi non vietati dalla Legge, e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di Proviviri eletto dall'Assemblea.

Detto Collegio dei Proviviri è composto da tre membri, il cui lodo, ex bono et aequo, sarà inappellabile.

Modifiche statutarie

Art. 20

Il presente Statuto, vincolante per tutti gli associati, può essere modificato, su proposta del Consiglio Direttivo, con deliberazione dell'Assemblea e la presenza, anche per delega, della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto.

La decisione di modifica deve essere assunta con la maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) dei presenti.

Scioglimento

Art. 21

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati aventi diritto al voto.

Contestualmente alla decisione di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, anche tra i non soci.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione delibera anche sulla destinazione del patrimonio residuo, indicando uno o più Enti del Terzo Settore come beneficiari, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Ogni associato ha la facoltà di proporre un Ente del terzo Settore a cui destinare il patrimonio residuo; la scelta ricadrà sull'Ente o sugli Enti che hanno conseguito il maggior numero di voti.

Norme finali e transitorie

Art. 22

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile e dalle altre leggi vigenti in materia.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al RUNTS, che risultano incompatibili con l'attuale disciplina, troveranno applicazione a partire dall'iscrizione al Registro stesso; l'Associazione, in quanto ONLUS e ODV, manterrà le attuali qualifiche fino all'abrogazione delle relative discipline.

Giuliano Colombetti